

DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2015
589/2015/R/EEL

RIDETERMINAZIONE, PER GLI ANNI DAL 1999 AL 2009 E DETERMINAZIONE PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2012, DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., SELIS LAMPEDUSA S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 100/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 100/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 295/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 295/2012/R/EEL);

- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 442/2013/R/EEL);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia del 6 aprile 2011, Sezione III, n. 909/11 (di seguito: sentenza del TAR Lombardia 909/11);
- la sentenza del Consiglio di Stato del 19 marzo 2013 n. 1598/2013 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 1598/2013);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 5 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30310 del 15 ottobre 2015), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la rideterminazione per gli anni dal 1999 al 2009 e per la determinazione per gli anni dal 2010 al 2012 delle aliquote di integrazione tariffaria dell'impresa elettrica minore Selis Lampedusa S.p.a..

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a.;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 100/2012/R/EEL, l'Autorità ha rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2008, per l'impresa elettrica minore SELIS Lampedusa S.p.a., tenendo conto del principio enunciato dalla sentenza del TAR Lombardia 909/2011, in merito alla necessità di considerare l'effettivo capitale sociale iscritto a bilancio nel periodo dal 1999 in poi a seguito di conferimento di ramo di azienda effettuato, nel 1990, a favore della suddetta impresa da parte della controllante Sofip S.p.a.;
- con la deliberazione 295/2012/R/EEL, l'Autorità ha, quindi, determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2009, per l'impresa elettrica minore SELIS Lampedusa S.p.a., tenendo conto del principio fissato dalla sentenza del TAR Lombardia 909/2011;
- con riferimento alla sentenza del TAR Lombardia 909/11, l'Autorità e la Cassa hanno appellato la predetta sentenza con riferimento al motivo di ricorso accolto dal Tar Lombardia, precisando che le determinazioni delle aliquote di integrazione tariffaria stabilite con la deliberazione 100/2012/R/EEL e con la deliberazione 295/2012/R/EEL non costituissero acquiescenza e che, qualora l'appello dell'Autorità e della Cassa fosse stato accolto dal Consiglio di Stato, la Cassa avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria ai fini di una nuova rideterminazione delle medesime aliquote tariffarie;
- con la sentenza 1598/2013, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dall'Autorità e dalla Cassa avverso la sentenza del TAR Lombardia 909/11, affermando la legittimità dell'esclusione dal patrimonio netto dell'impresa elettrica minore, degli aumenti di capitale derivanti da operazioni di rivalutazione, conseguenti alla cessione di ramo d'azienda da parte della capogruppo Sofip S.p.a. nel corso del 1990, poiché avente effetti meramente finanziari;
- con la comunicazione del 5 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30310 del 15 ottobre 2015), la Cassa ha trasmesso all'Autorità le risultanze istruttorie relative al procedimento di rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'impresa elettrica minore Selis Lampedusa S.p.a., per gli anni dal 1999 al 2009, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1598/2013 e di determinazione, per gli anni dal 2010 al 2012, tenendo conto dei principi fissati dalla medesima sentenza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare, per gli anni dal 1999 al 2009, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1598/2013 e determinare, per gli anni dal 2010 al 2012, le aliquote di integrazione tariffaria per l'impresa Selis Lampedusa S.p.a., secondo quanto previsto nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento;

- disporre che, per l'anno 2013 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

1. rideterminare, per gli anni dal 1999 al 2009, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 1590/13 e determinare, per gli anni dal 2010 al 2012, le aliquote di integrazione tariffaria per l'impresa Selis Lampedusa S.p.a., secondo quanto previsto nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2013 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni